

Giovanbattista Iazeolla

avvocato

**Tribunale amministrativo Regionale
per il Lazio - Roma**

ricorrono

i Prof. (procura n. 1) Simona Campanile (CMPSMN79D45F839L); Lorenzo Caputo (CPTLNZ82B05F839Q); Salvatore Carannante (CRNSVT64S09A535O); Concetta Cardinale (CRDCCT65H67F839H); Adele Cerracchio (CRRDLA59C53F839U); Pasquale Di Talia (DLTPQL69H13E329P); Donatella Ercolini (RCLDLT61D45F839A); Luciano Gorini (GRNLCN65E20F839F); Elisabetta Ilardi (LRDLBT79C52G795O); Maria Carmela Lapadula (LPDMCR68C56G942O); Giovanna Naddei (NDDGNN66A41F839N); Annalisa Saccone (SCCNLS61E58F839V); (procura 2) Roberto Fotia (FTORRT69A26H224W); (procura 3) Mariella Sorrentino (SRLLMRL66R61A176R); (procura 4) Marzia Nanni (NNNMRZ73R64A485P); (procura 5) Di Giore Michelina (DGRMHL77B45G793L); (procura 6) Massimo Cipollone (CPLMSM70A26L103J); (procura 7) Luisa Luciano (LCNLSU70L63B963I); (procura 8) Anna Marras (MRRNNA69B50G113Q); (procura 9) Luca Iovine (VNILCU76D28G964P); (procura 10) Maddalena Tavassi (TVSMDL64L50F839Y), rapp.ti e difesi, giuste procure in calce al presente ricorso, dall'avv.to Giovanbattista Iazeolla, presso il quale eleggono domicilio in Napoli, alla via Cimarosa 32.

Recapiti ex artt.136 e 170 c.p.c.:

contro

il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t.;

e nei confronti delle

prof.sse **Annamaria Palmieri; Claudia Giordano; Loredana Saetta**
(candidati ammessi alla prova orale)

per l'annullamento, previa concessione

delle idonee misure cautelari, anche in via provvisoria

- del **Decreto n. 395 del 27 marzo 2019** a firma del **Capo**

1

via Cimarosa, 32 80127 Napoli. Tel 0812298578 - fax. 0810606118

p.e.c. giovanbattistaiazeolla@legalmail.it

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con cui veniva approvato l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del “*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” e del relativo allegato, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

- del provvedimento recante **avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018** e sul sito del Miur, relativo al **rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13 dicembre 2018**, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, **per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna**, rinvio disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17 ottobre 2018;
- del **D.D.G. n. 1178 dell'11 dicembre 2018** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale, con cui è stato disposto lo svolgimento in data **13 dicembre 2018** ore 10.00 e presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12 dicembre 2018, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche **per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale**; e, ove occorrer possa del relativo DDG n. 1181 del 12 dicembre 2018 concernente la sede;
- dei provvedimenti con cui sono state fissate le prove orali dei soggetti ammessi con Decreto n. 395 del 27 marzo 2019 e delle successive rettifiche;
- del Decreto DDG 1055 del 2.10.2018 relativo all'avviso

sull'abbinamento candidati alle sedi / aule relativamente alla prova scritta, nonché della nota MIUR DGPER n. 41127 del 18.9.2018 contenente indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta;

- dei **decreti n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 e n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018**, con i quali sono stati nominati il Presidente e i membri della Commissione, nonché i successivi provvedimenti con cui sono stati nominati membri in sostituzione;
- del **decreto MIUR 31 dicembre 2018, n. 2080** con il quale sono stati nominati i membri delle Sottocommissioni del concorso in aggiunta alla Commissione in un numero pari a 37, una per ogni 250 candidati, nonché i successivi provvedimenti con cui sono stati nominati membri in sostituzione;
- dei verbali d'aula concernenti lo svolgimento delle prove scritte da parte dei ricorrenti;
- dei verbali delle operazioni di correzione relativi agli elaborati dei ricorrenti

nonché per la declaratoria del diritto di essi ricorrenti ad essere inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, od, in subordine, alla ripetizione della prova scritta già sostenuta in data 18.10.2018.

Fatto

I ricorrenti sono tutti docenti ammessi a sostenere la prova scritta del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statale”, bandito con DDG del MIUR, n. 1259 del 23 novembre 2017.

La prova scritta del citato concorso si è svolta in diverse sedi, dislocate su base regionale, a causa dell'elevato numero di candidati.

Per lo stesso motivo sono state nominate 37 sottocommissioni.

La prova scritta è stata svolta utilizzando strumenti informatici, attraverso i quali i candidati hanno risposto a n. 5 quesiti a risposta

aperta e a n. 2 quesiti nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando.

La prova, così come descritta, si è svolta in due date differenti.

Il 18 ottobre 2018 hanno affrontato i quesiti sorteggiati tutti i candidati ritenuti idonei all'esito della prova preselettiva, eccezion fatta per i candidati idonei residenti in Sardegna e quelli in possesso di provvedimento giurisdizionale che li ammetteva a svolgere la prova "con riserva". Questi ultimi, residenti in Sardegna e "ammessi con riserva", hanno svolto la prova in data 13 dicembre 2018.

In data 27 marzo, all'esito del (sub) procedimento di correzione degli elaborati scritti, il MIUR ha pubblicato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale.

Nessuno dei ricorrenti è stato ammesso a sostenere la prova orale.

Gli atti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensiva, alla stregua delle seguenti considerazioni in

Diritto

1. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. e del principio dell'affidamento. Violazione e falsa applicazione art. 8 del Bando. Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere: ingiustizia manifesta; illegittimità manifesta; disparità di trattamento.

1.1 Preliminarmente è necessario ricostruire le circostanze, in fatto accennate, che hanno indotto l'Amministrazione alla determinazione di svolgere le prove scritte in due date differenti, ciò, al fine di offrire all'Ecc.mo Giudicante gli elementi necessari alla valutazione delle censure proposte.

Con nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, il Miur forniva agli Uffici Scolastici regionali le indicazioni operative concernenti: a) l'abbinamento dei candidati alle sedi/aule di concorso; b) le operazioni da doversi svolgere preliminarmente presso ogni istituzione scolastica; c) lo svolgimento della prova scritta computerizzata; d) i contenuti della prova. Il Ministero, nel medesimo provvedimento, sottolineava che la prova

scritta computerizzata, *“unica su tutto il territorio nazionale”*, si sarebbe dovuta svolgere *“in contemporanea il 18.10.2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”*; e che anche ai candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, avrebbero dovuto svolgere la prova nella suddetta data. In data 17 ottobre 2018, il giorno prima della prova scritta, sono stati resi noti, attraverso il sito del MIUR - ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Bando - i quadri di riferimento della prova scritta; nella medesima data 17 ottobre 2018, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza n. 62, disponeva la chiusura di tutte le scuole cittadine e degli uffici pubblici per il giorno 18 ottobre 2018 a causa di *“allerta meteo per rischio idrogeologico”* e, di seguito, il Direttore Generale dell'U.S.R. Sardegna con nota prot. n. 17909 del 17 ottobre 2017, ne prendeva atto decretando lo slittamento - a data da destinarsi - della prova scritta che i candidati sardi avrebbero dovuto svolgere il giorno successivo, insieme ai candidati di tutta Italia.

In data 18 ottobre 2018, senza alcun provvedimento che avesse chiarito i motivi alla base del mancato differimento delle prove per tutti i candidati, il MIUR consentiva che i candidati idonei a sostenere la prova scritta, ad eccezione di quelli assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, di svolgere la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Quindi il MIUR con avviso in data 30 ottobre 2018 comunicava che *“a seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari ... il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna”* sarebbe stato reso noto *“con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018”*.

Nel frattempo, il 31 ottobre 2018 venivano pubblicati i quesiti oggetto della prova scritta del 18 ottobre 2018, con l'indicazione della prova estratta.

In data 12 novembre 2018, con avviso pubblicato sul sito del Miur, il Ministero rendeva noto il provvedimento, recante il *“diario della prova scritta per la regione Sardegna”* relativo al rinvio dello svolgimento della prova scritta del corso-concorso nazionale alla data del 13 dicembre 2018, ore 10.00, nelle sedi individuate dall'Ufficio scolastico regionale e pubblicate sul sito internet del Ministero, per i soli candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna.

Con successivo D.D.G. n. 1178 dell'11 dicembre 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale, disponeva lo svolgimento in data 13 dicembre 2018, ore 10.00, presso la sede di cui al successivo DDG n. 1181 del 12 dicembre 2018, della prova scritta del corso-concorso nazione, per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 1259/2017, anche per quei candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui era stata disposta la loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale.

In data 13 dicembre 2018, ben 55 giorni dopo quelli del resto d'Italia, i candidati della Sardegna e i candidati ammessi a sostenere la prova perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, sostenevano la prova scritta del concorso.

In data 18 dicembre 2018 venivano resi noti i quesiti oggetto della prova.

1.2 L'art. 8, co. 2 del bando testualmente recita: *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

Come è noto, il bando costituisce *lex specialis* del concorso, della gara, e di ogni procedimento attraverso il quale la P.A. effettua una scelta basata sull'accertamento dei requisiti tecnici che il futuro funzionario, nel caso di concorso per il reclutamento di pubblici funzionari, o il futuro contraente, nel caso di gara, devono possedere. Le norme contenute nella

lex specialis sono di stretta interpretazione e di stringente applicazione da parte della Commissione nominata, e di ogni altro organo che concorra all'accertamento del possesso dei requisiti tecnici da parte dei candidati.

E' stato, infatti, chiarito in argomento in giurisprudenza che *"Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l' amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva"* (C.d.S., IV, 19/02/2019, n. 1148).

Il vincolo che la P.A. si auto impone, attraverso la previsione dei precetti di bando, diviene conformativo per ogni atto del procedimento di selezione.

Il mero dato letterale è sufficiente a mostrare, oltre ogni possibile interpretazione, la lesione della *lex specialis* nella quale l'Amministrazione procedente è incorsa.

Non vi era infatti alcuna interpretazione possibile della chiarissima previsione contenuta nell'art. 8, co. 2, del bando concernente l'unicità e la contestualità della prova scritta.

Pertanto, la volontà (autovincolante) dell'Amministrazione era stata ribadita con la già accennata nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, nella quale il MIUR precisava che la prova scritta computerizzata sarebbe stata, *"unica su tutto il territorio nazionale"*, e si sarebbe dovuta svolgere *"in contemporanea il 18.10.2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali"*.

Inoltre, lo stesso bando aveva previsto l'eventualità di un differimento della prova per causa di forza maggiore, all' art. 8, co. 12, il quale

dispone: “qualora per causa di forza maggiore sopravvenuta, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio”.

Anche la disposizione appena citata non lascia alcuno “spiraglio” interpretativo. Il mero dato letterale dispone, senza alcuna riserva, il rinvio della prova scritta per tutti i candidati.

La lettura, in combinato disposto, del co. 2 e del co. 12, dell’art 8 del bando, consente di ricostruire, in modo univoco, l’iter logico che l’Amministrazione ha percorso nel prevedere lo svolgimento della prova scritta: la prova scritta andava svolta in data unica e contestualmente da tutti i candidati, e poteva essere differita in caso di forza maggiore sopravvenuta. Se la P.A. avesse voluto prevedere, ammesso che tale previsione di bando fosse poi risultata compatibile con i paradigmi normativi generali dettati in tema di pubblici concorsi, la possibilità di effettuare la prova scritta in momenti diversi lo avrebbe certamente previsto, in modo esplicito, nel corpo dell’art. 8 del bando, così come ha previsto il rinvio della prova in caso di forza maggiore.

D’altro canto, il principio della unicità e contestualità nell’espletamento delle prove nei pubblici concorsi è *ius receptum* nel nostro ordinamento; sul punto è sufficiente confrontare quanto disposto dall’art. 17, co.1, lett. c), L. 124/2015 (cd. semplificazione amministrativa). E la detta regola è posta a presidio oltre che dei principi di economicità e celerità dell’azione amministrativa, anche e soprattutto dei principi di parità di trattamento dei concorrenti ed imparzialità.

La mera, incontrovertibile, violazione della *lex specialis* del bando, connota d’insanabile illegittimità l’intero sub procedimento “a valle” dell’atto con il quale l’Amministrazione ha differito la prova scritta per i soli candidati della Sardegna, aggiungendovi poi quelli ammessi “con riserva”.

1.3 Il descritto, illegittimo, differimento, inoltre, ha determinato un altrettanto incontrovertibile *vulnus* del principio, di rango costituzionale, di divieto di disparità di trattamento, previsto all’art. 3 della Carta,

ovverossia un forte sbilanciamento delle condizioni nelle quali i candidati hanno svolto la prova medesima.

Ciò per due ordini di ragioni.

La prima è rappresentata dalla circostanza che i candidati che hanno svolto la prova il 13 dicembre 2018 hanno avuto a disposizione ben 55 giorni in più per completare la propria preparazione. Inoltre, la pubblicazione dei quadri di riferimento, e dei quesiti relativi alla prova svolta nell'ottobre 2018, dagli altri candidati, ha consentito loro di effettuare una preparazione ben calibrata, tanto sui testi contenuti nei quadri di riferimento (assolutamente identici per la due prove), quanto per la modalità concreta di svolgimento della prova stessa.

È necessario evidenziare, in argomento, che la modalità con quale è stata svolta la prova scritta rappresentava un'assoluta novità per il concorso a Dirigente Scolastico, che, in precedenza, era sempre stato svolto con la "classica" prova manoscritta.

Per tale motivo, i candidati che hanno svolto la prova nell'ottobre del 2018 si sono trovati ad affrontare l'ulteriore difficoltà di dover comprendere, nel concreto, come andava svolta la prova, tanto dal punto di vista tecnico - pratico, quanto da quello più squisitamente attinente al contenuto dei quesiti.

Tutto ciò non è avvenuto per i candidati che hanno svolto la prova nel dicembre 2018, che, come già accennato, erano edotti sui quadri di riferimento che il MIUR aveva pubblicato oltre 50 giorni prima, e sulle concrete modalità di svolgimento della prova stessa, ricavandone un indubbio vantaggio, che si è concretizzato in una incontrovertibile disparità di trattamento rispetto a coloro che avevano svolto la prova nell'ottobre del 2018.

Il quadro di riferimento pubblicato il 17 ottobre 2018 conteneva, infatti, i criteri di valutazione delle prove, indicava la modalità di predisposizione dei quesiti nonché le fonti bibliografiche e sitografiche dei testi in concreto utilizzati per la formulazione dei quesiti stessi.

La seconda ragione è rappresentata da fatto che i candidati che hanno svolto la prova scritta nell'ottobre 2018 si sono trovati ad affrontare la risoluzione di almeno un caso pratico, in totale spregio delle norme di bando, che prevedevano la risoluzione di casi pratici solo in sede di prova orale (vedi *amplius infra*); pertanto, i candidati che hanno svolto la prova nel mese di dicembre erano già edotti su tale eventualità, ed hanno avuto il tempo di predisporre una preparazione *ad hoc*.

Peraltro, un'ulteriore causa di disparità di trattamento è avvenuta proprio in relazione alla formulazione dei quesiti d'esame. Infatti, tra i quesiti sorteggiati per la prova scritta del dicembre 2018 (prova C) non è presente la risoluzione di un caso pratico.

La plastica rappresentazione del vantaggio conseguito, e della concreta disparità di trattamento determinatasi, è rappresentata dal fatto che la percentuale degli ammessi alla prova orale dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta nell'ottobre del 2018, è di poco superiore al 40%, mentre quella dei candidati che hanno svolto la prova nel dicembre del 2018 è di poco inferiore al 60%.

Al difetto di unicità, si è aggiunto anche un difetto di contemporaneità della prova tra i candidati che l'hanno svolta in data del 18 ottobre 2018. Risulta da numerosi verbali d'aula che in alcune sedi la prova sia addirittura iniziata alle ore 11.50, ben un'ora e cinquanta minuti dopo che nella maggior parte delle sedi d'esame, con concreto rischio di una sua divulgazione (per ipotesi attraverso strumenti tecnologici e/o contatti con terzi esterni), e così di un ingiusto vantaggio per quei candidati che iniziavano più tardi la prova, e che, anche se in via meramente ipotetica, avrebbero potuto avere una conoscenza anticipata della traccia e delle possibili soluzioni ai quesiti.

2. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione falsa applicazione art. 16 D.M. 318/2017. Violazione e falsa applicazione art. 5 del bando di concorso. Eccesso di potere: carenza assoluta d'istruttoria; errato presupposto di fatto; ingiustizia manifesta; illegittimità manifesta.

Il D.M. del MIUR n. 138/2017 all'art. 16 disciplina le condizioni ostative all'incarico di presidente e componente della commissione del concorso che ci occupa, prevedendo tra di esse quella di *“d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.*

La medesima norma, al secondo comma dispone, per quel che qui interessa, che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) ...; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;.....”.*

Nel caso in specie, invece, è provato *per tabulas* che il Prof. Angelo Francesco Marcucci, componente della 12° sottocommissione per il Lazio è il sindaco, in carica dal 2017, del comune di Alvignano (CE) (è sufficiente consultare il sito internet del citato Comune per verificare la circostanza di fatto).

E, altresì, documentalmente verificabile che la Prof.ssa Elisabetta Davoli, membro dell'11° sottocommissione per il Lazio abbia ricoperto in passato, e ricopra a tutt'oggi, il ruolo di relatore presso Formandis - Percorsi di alta formazione per la professionalità docente di Andis-Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, nell'ambito di corsi di preparazione al corso – concorso per Dirigente Scolastico.

Infine, è sufficiente consultare il sito del MIUR per verificare che il Dott. Alessandro Militerno, membro della 25° sottocommissione Piemonte, risulta collocato in quiescenza.

I citati membri delle sottocommissioni si trovano in una delle condizioni d'incompatibilità previste dal co. 1 lett. d); dal co. 2 lett. a) e c) dell'art. 16 del D.M. 138/2017, richiamate all'art. 5 del bando di concorso.

La mera violazione delle norme di bando comporta l'insanabile illegittimità, ed il necessario, conseguente, annullamento, degli atti adottati in spregio delle disposizioni della *lex specialis*.

L'ordinamento, infatti, nel dettare le norme su requisiti, e condizioni ostative per i membri delle commissioni concorsuali, intende garantire la serietà della selezione pubblica e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, facendo in modo di evitare, in via anche solo potenziale, l'instaurarsi di situazioni di conflitto d'interesse, o di non imparzialità di giudizio, tra i membri delle commissioni e i candidati.

È ben noto a questa difesa l'orientamento del G.A. relativo al sostanziale divieto di estensione analogica (se non per i casi tassativamente previsti dall'art. 51 c.p.c.) delle cause d'incompatibilità dei membri delle commissioni dei pubblici concorsi, e della necessità di fornire puntuale e rigorosa prova di concrete fattispecie d'incompatibilità.

Al contrario, però, nel caso di specie, ci si trova in presenza di cause di incompatibilità, ovvero ostative espressamente e specificamente previste, in via generale, dal D.M. citato, e pertanto la valutazione circa il possibile pericolo di conflitto di interesse o di *vulnus* all'imparzialità è stata già compiuta *ex ante* ed a livello normativo. Pertanto, il solo obiettivo verificarsi di una delle condizioni d'incompatibilità previste dal D.M., e nel bando richiamate, esimono i ricorrenti dal provare, e l'Ecc.mo Giudicante dal ricercare e verificare, le concrete fattispecie che potrebbero comportare situazioni di conflitto d'interesse o di non imparzialità di giudizio da parte dei membri della commissione e delle sottocommissioni.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, del D.M. 3.8.2017 n. 138 e dei principi generali in materia di trasparenza e par condicio nei pubblici concorsi –

Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa – Illegittimità derivata

La Commissione esaminatrice ha definito le “*griglie di valutazione*” per la correzione delle prove scritte, ovverossia l'applicazione dei criteri per la valutazione in relazione al punteggio numerico da assegnare, nell'ambito del verbale del 25 gennaio 2019, ovverossia in data successiva a quella di svolgimento delle prove scritte, in chiara violazione del disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, a mente del quale “*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*”.

Nella specie, mentre la prova si è tenuta il 18 ottobre 2018 per il resto d'Italia ed il 13 dicembre 2018 per la Sardegna, la griglia è stata definita il 25 gennaio 2019 e pubblicata ancora successivamente.

L'obbligo per le Commissioni di definire preventivamente allo svolgimento delle prove scritte i criteri di valutazione delle stesse, è, tuttavia, preordinato alla garanzia della trasparenza nello svolgimento delle procedure concorsuali ed al rispetto dei principi di imparzialità nella valutazione e di *par condicio* tra i candidati.

E' di intuitiva evidenza, infatti, che non conoscendo preventivamente i criteri di valutazione, il candidato non può adeguare lo svolgimento della prova ai parametri richiesti per il conseguimento di un maggior punteggio. D'altra parte, si scongiura il rischio che i criteri siano determinati in un momento in cui non può sorgere il sospetto che gli stessi possano essere volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti che hanno già sostenuto la prova d'esame.

In argomento è stato chiarito che “*il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva e comunque, come è ovvio, prima dell'esame o dello*

svolgimento delle prove” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 1087/2016 del 27.2.2016).

Nella specie, né con l'emanazione del bando, né prima dello svolgimento della prova scritta, sono stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove scritte del concorso in oggetto; gli stessi sono stati, invece, illegittimamente elaborati dalla Commissione posteriormente allo svolgimento dell'esame.

Risultano, pertanto, violati i principi di trasparenza ed imparzialità che devono informare le pubbliche selezioni, giacché – come sottolineato in giurisprudenza – *“il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*; il che impone appunto che le commissioni si diano prima delle correzioni *“regole guida, predeterminate e pertanto non mutabili, di quanto con la traccia proposta viene richiesto e di quanto (in specie nell'ottica aperta propria della opinabilità delle soluzioni ...) ci si attende, in termini di risultato finale rappresentante lo standard minimo per una valutazione di idoneità”* (Cass., sez. un., 21.6.2010 n. 14893).

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.M. 3.8.2017 n. 138 e dell'art. 8 del bando. Illogicità. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa – Disparità di trattamento

4.1 Per quanto concerne la prova scritta l'art. 10 del D.M. 3.8.2017 e l'art. 8 del bando prevedono che *“la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti di lingua straniera”* che *“i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*.

Le materie sono le seguenti:

“a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.

Invece, per quanto riguarda la prova orale, l'art. 9 del bando, conformemente alla disposizione dell'art. 11 del D.M. n. 138/2017, prescrive che la stessa consista in un “colloquio sulle materie d'esame ... che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”.

Il bando, pertanto, distingue la preparazione sulle “*materie d’esame*” e “*la verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*”, prevedendo che la seconda abilità sia oggetto di valutazione solo in sede di prova orale. Quindi il bando di concorso – come già più volte evidenziato, *lex specialis* del concorso, ed in quanto tale autovincolante per la P.A. procedente – differenzia in maniera precisa le materie oggetto del concorso e la risoluzione di un caso pratico.

Contravvenendo alle disposizioni in esame il Ministero ha formulato i quesiti a risposta aperta in maniera non rispondente al bando, giacché gli stessi risultano tutti formulati con riferimento a specifiche situazioni e contesti, richiedendosi anche la evidenziazione delle azioni risolutive da adottare; come è evidente, vi è un *quid pluris* rispetto all’accertamento della conoscenza delle materie di esame.

A ciò si aggiunga che il quesito n. 3 (“*Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?*”) comporta espressamente la risoluzione di un caso pratico.

Tale *modus operandi* risulta illegittimo, contravvenendo alle norme che indicano l’oggetto delle prove, anche considerato che il candidato orienta la sua preparazione in ordine al detto oggetto e pertanto legittimamente ha dato prevalenza, in vista dello svolgimento della prova scritta, alla preparazione teorica e normativa, piuttosto che esercitarsi nella risoluzione di problematiche pratiche. Senza dimenticare che la risoluzione del caso richiede un tempo maggiore, giacché comporta la previa attività di inquadramento della fattispecie nel sistema normativo e delle regole amministrative (tant’è vero che, nell’ambito del concorso per dirigenti scolastici del 2011, ove era previsto lo studio di casi, il tempo

assegnato era incomparabilmente superiore, ovverossia 8 ore a fronte degli attuali 150 minuti).

4.2 Ma v'è di più. La descritta situazione consente di apprezzare maggiormente la disparità di trattamento con riferimento alla prova suppletiva dei candidati della Sardegna.

Ed infatti, innanzitutto questi ultimi hanno avuto, a differenza degli altri, preventiva cognizione del tipo di quesiti che avrebbero dovuto affrontare, nonché un congruo lasso di tempo (55 giorni) per affinare ed orientare la loro preparazione; il che ha costituito un obiettivo vantaggio, anche considerando che i quesiti loro sottoposti erano formulati con modalità identiche.

Inoltre, ai candidati che hanno affrontato la prova suppletiva del 13.12.2018 non è stato sottoposto alcun quesito che comportasse lo studio e la risoluzione di un caso pratico, con evidente vantaggio in punto di utilizzo del già ridotto tempo a disposizione.

4.3 La violazione delle disposizioni di bando è assolutamente palese, e deve, necessariamente, condurre alla declaratoria d'illegittimità dell'intero sub procedimento afferente allo svolgimento della prova scritta, e a tutti gli atti consequenziali e connessi per illegittimità derivata, ivi compreso l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale ed il successivo calendario.

5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.M. 3.8.2017 n. 138 e dell'art. 8 del bando – Difetto di istruttoria – Illogicità – Violazione dell'art. 97 Cost. – Disparità di trattamento

L'art. 10, comma 3, del D.M. 3.8.2017 n. 138, con riferimento ai quesiti in lingua straniera prevede che *“ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF”*.

Tuttavia, nella specie, in violazione delle disposizioni in rubrica, i quesiti in esame presentavano gradi di difficoltà disomogenei, con livelli non sempre equipollenti al previsto B2 del CEF.

In particolare, la prova in lingua inglese presentava un livello di difficoltà assimilabile al superiore livello C1, avanzato, ed appena al di sotto del livello C2, madrelingua, mentre per le altre lingue straniere la difficoltà è risultata effettivamente paragonabile a quella propria del livello B2 richiesto.

E', tuttavia, evidente che i principi della *par condicio* tra i candidati e di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. imponevano la somministrazione di prove di pari livello per ciascuna delle lingue straniere, in modo da non creare disparità di trattamento tra i candidati, considerato che la scelta della lingua effettuata in sede di domanda di partecipazione non era modificabile una volta letti i quesiti.

6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa

L'art. 8, comma 3 del bando dispone che *“lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno prima della prova”*; il successivo comma 7 prevede che *“la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

Anteriormente alla prova sono state diffuse istruzioni operative per l'uso del programma informativo utilizzato.

Si sono tuttavia verificate numerose disfunzioni e/o inadeguatezze del programma e dei computer utilizzati che hanno comportato difficoltà operative di redazione dell'elaborato e perdite inutili del già ridottissimo tempo a disposizione; in particolare, come si vedrà meglio in seguito, è stato estremamente difficoltoso il riepilogo e non agevole la consultazione

delle risposte già date, incrementando ingiustamente le difficoltà operative di redazione dell'elaborato, con inevitabili ricadute sul corretto espletamento della prova.

Inoltre, il funzionamento del programma è risultato in numerosi aspetti diverso da quello descritto nelle istruzioni operative, ingenerando confusione e sorpresa nei candidati, con conseguenti errori ed ulteriore perdita di tempo.

In particolare:

- a) la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura; in violazione dell'art. 8 del bando (che non può essere disapplicato dalle caratteristiche del software ovvero dalle istruzioni operative dello stesso), a mente del quale al termine dei 150 minuti *"il sistema ... acquisisce automaticamente le risposte fornite fino a quel momento"*, per il salvataggio delle risposte era invece necessario di volta in volta selezionare la voce *"conferma e procedi"*, senza la quale tutte le risposte risultavano *"in bianco"*;
- b) l'obbligatorio utilizzo della selezione *"conferma e procedi"*, non consentiva di salvare il lavoro in corso d'opera rimanendo all'interno del medesimo quesito, ma obbligava a passare al quesito successivo;
- c) per ritornare alla pagina precedente occorreva scegliere tra le risposte *"sì"* e *"no"*, con un passaggio che rendeva difficile comprendere se la soluzione affermativa effettivamente consentisse di salvare comunque la risposta e tornare alla stessa successivamente;
- d) pur dopo aver selezionato le voci *"conferma e procedi"* e confermato con il *"sì"*, la pagina del riepilogo più volte riportava come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti, che pertanto dovevano essere totalmente riscritte;
- e) le pagine di alcuni quesiti per alcuni candidati risultavano vuote;
- f) al termine dei 150 minuti le pagine relative ad alcuni quesiti regolarmente svolti risultavano vuote;
- g) le funzioni taglia, copia e incolla, risultavano disabilitate;

- h) le tastiere erano vetuste e malfunzionanti, con tasti che spesso non rispondevano al comando, costringendo a tornare indietro per correggere la lettera digitata e/o separare le parole rimaste unite per il cattivo funzionamento della barra spaziatrice;
- i) il software non forniva alcun *feedback* che consentisse ai candidati di comprendere se la prova sostenuta fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero stati acquisite dallo stesso;
- l) il sistema non rilasciava ai candidati alcuna stampa cartacea anonima del contenuto della prova sostenuta, utilizzabile in futuro quale confronto;
- m) al termine della prova, nella schermata di riepilogo, i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati da due colori differenti (viola/porpora quelli compilati e azzurro/verde quelli non compilati), invertiti rispetto ai *tutorial* ministeriali, generando comprensibile confusione nei candidati; in alcuni casi i colori erano addirittura diversi da quelli attesi;
- n) il software non generava alcun file .log contenente le registrazioni cronologiche e sequenziali delle operazioni che vengono eseguite dal dispositivo con conseguente impossibilità di verificare ovvero dimostrare se le risposte effettivamente date fossero state salvate dal sistema;
- o) il layout grafico dei computer prevedeva un'impostazione della pagina orizzontale, e una sola riga conteneva anche 200/250 caratteri (a fronte dei 79/89 caratteri per riga nel testo standard di word), con le conseguenti gravi difficoltà specie nella fase di rilettura e modifica del testo;
- p) con specifico riferimento alla prova di inglese, il sistema non riusciva a gestire i testi – molto lunghi – in una sola pagina, ma li frammentava in più schermate, con conseguente disagio nella lettura e comprensione e perdita di tempo.

Alla luce di quanto osservato, risulta evidente la grave inadeguatezza del software impiegato, che ha falsato l'effettiva idoneità selettiva della prova scritta; il che determina l'illegittimità della stessa e della sua valutazione, giacché, considerata la funzione strumentale e servente dell'informatica,

è obbligo delle Amministrazioni predisporre ed utilizzare software ed elaboratori adeguati allo svolgimento della prova che non creino ai candidati problemi ulteriori rispetto a quelli di fornire adeguate risposte ai quesiti dell'esame. E' stato, infatti, chiarito in giurisprudenza che *"le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti"* (TAR Lazio, Roma, 19/03/2019, n. 3643; conf. III bis, 02/11/2018, n. 10558).

Come già accennato, le esposte disfunzioni del sistema operativo utilizzato, e i numerosi malfunzionamenti delle macchine messe a disposizione, hanno pesantemente condizionato l'espletamento della prova. Infatti, tutti i candidati hanno svolto la prova senza la certezza che quello che stavano scrivendo potesse essere riletto e correttamente salvato, con un immediato e condizionante aumento della difficoltà della prova stessa, tanto dal punto di vista tecnico-operativo, quanto da quello, ancor più rilevante, psicologico. Quest'ultimo aspetto ha inciso non poco, tenuto conto che la prova, così come espletata, presentava, già di per sé, profondi caratteri di novità ed incertezza, esponenzialmente potenziati dalle disfunzioni evidenziate.

Un simile quadro evidenzia chiaramente la lesione del rapporto tra P.A. e privato, che deve essere, viepiù nell'ambito dei pubblici concorsi, caratterizzato dal principio buon andamento dell'azione amministrativa, che ha i suoi corollari nell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione. Nel caso di specie, efficacia, efficienza ed economicità, sono state del tutto disattese, con la diretta conseguenza di aggravare, del tutto illegittimamente, la prestazione (espletamento della prova) richiesta al privato.

Palese è, infine, anche la disparità oggettiva di trattamento tra i candidati che hanno subito blocchi o malfunzionamento e gli altri che non sono

stati penalizzati.

**7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.M. 3.8.2017
n. 138 – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità
nonché di trasparenza in materia di pubblici concorsi**

Nel caso di concorsi, quale quello in esame, svolti interamente con modalità informatiche, è necessario che i concorrenti, stante il principio dell'anonimato delle prove, abbiano la possibilità di verificare, successivamente allo scioglimento dell'anonimato, la paternità del loro elaborato e la coincidenza tra quanto corretto ed ad essi attribuito e quanto effettivamente scritto, anche di evitare rischi di errori o scambio nelle schede, nonché addirittura di perdita ex post dell'elaborato per disfunzioni informatiche.

Nel caso di specie, come già ricordato nel precedente motivo di gravame, ai candidati non è stata consegnata una copia, né informatica né cartacea, dell'elaborato, il che non consente di verificare l'effettiva corrispondenza della prova svolta con l'elaborato acquisito dal sistema. Risulta, pertanto, impossibile per i candidati contestare o dimostrare che l'elaborato ad essi attribuito non è il loro, né che una parte di quanto scritto o alcune risposte ai quesiti non siano state correttamente salvate.

8. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del bando. Violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Violazione dell'art. 97 Cost.

Nell'ambito della prova scritta si è riscontrata disparità di trattamento in relazione alle modalità di espletamento delle prove nelle diverse sedi, e nello specifico, nella disomogeneità dell'orientamento sulla possibilità di consultare i testi di legge.

La detta disomogeneità risulta grave giacché solo in talune regioni (Piemonte e Veneto) venivano fornite indicazioni precise ed univoche in merito alla consultazione dei testi, mentre in altre, in assenza di regole certe, la regolamentazione è stata effettuata in maniera arbitraria dagli addetti alla vigilanza. E' così avvenuto che non in tutto il territorio nazionale è stata applicata la regola secondo cui i testi da consultare

dovevano risultare “*privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere*” come previsto dalla nota esplicativa n. 41127 del 18.9.2017.

A ciò si aggiunga che il controllo dei testi non è avvenuto – come sarebbe stato necessario – per tutti i candidati ed anteriormente all’espletamento della prova, ma durante la prova stessa. Pertanto, non solo non tutti i testi e codici sono stati controllati, ma si sono verificati casi di sottrazione dei testi, ovvero di spillatura o addirittura strappo delle parti che si ritenevano non ammesse, nel bel mezzo della prova, seguiti da contestazioni circa l’operato dei sorveglianti, che hanno causato perdite di tempo ad alcuni candidati.

Addirittura, neanche è stata interpretata in maniera univoca la regola della consultazione dei soli “*testi di legge*”, giacché in alcuni casi sono stati ammessi i decreti ministeriali, i contratti collettivi, etc. ed in altri casi no.

In ogni caso, l’attività di vigilanza in argomento, svolta in maniera arbitraria, ha creato disparità di trattamento tra i candidati ed inutile perdita del già ridottissimo tempo, che si riflette negativamente sul risultato della prova.

Anche in questo caso, come già accennato, appare evidente la lesione del rapporto tra P.A. è privato, che deve essere, viepiù nell’ambito dei pubblici concorsi, caratterizzato dal principio buon andamento dell’azione amministrativa, che ha i suoi corollari nell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione. Nel caso di specie, efficacia, efficienza ed economicità, sono state del tutto disattese, con la diretta conseguenza di aggravare, del tutto illegittimamente, la prestazione (espletamento della prova) richiesta al privato.

9. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 e del D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017 del MIUR. Violazione e falsa applicazione art. 8 del bando di concorso. Eccesso di potere: disparità di trattamento; ingiustizia e illogicità manifesta; difetto di istruttoria e carenza dei

presupposti; erronea valutazione dei fatti.

Come previsto dal bando, la prova scritta si è svolta con l'ausilio di macchine e supporti software forniti e gestiti dal Consorzio CINECA, predisposti ed installati dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova stessa.

Le operazioni svolte non hanno, tuttavia, garantito la regola dell'anonimato della prova, che caratterizza i pubblici concorsi.

Si premette che il principio dell'anonimato impone che sia salvaguardata la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando non vengano pubblicati gli esiti della prova; lo stesso è, ovviamente, funzionale alla garanzia di parità di trattamento fra i candidati.

Va, poi, ricordato che la violazione del principio dell'anonimato l'accertata violazione del principio dell'anonimato comporta l'invalidità della graduatoria finale senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Nella specie, va innanzitutto denunciato che per i tecnici d'aula, responsabili di un'articolata e delicata funzione di abilitazione della macchina e del software e dell'accoppiamento postazione – candidato, non è stata prevista alcuna procedura di identificazione o di controllo, violando così un elementare principio di trasparenza, relativo ad una fase procedimentale fondamentale del concorso.

La violazione del principio dell'anonimato discende, innanzitutto, dalla circostanza che l'inserimento del codice personale anonimo al termine della prova avveniva alla presenza del personale tecnico d'aula, il quale aveva anche accesso alla lista dei candidati presenti in aula, potendo quindi agevolmente abbinare il codice al candidato e comunicarlo a terzi. Inoltre, ciascun candidato conosceva il proprio codice anonimo e poteva comunicarlo a terzi.

Dall'altro, le buste internografate contenenti i codici anonimi (e quelli anagrafici) dei candidati, e le chiavette USB con gli elaborati, giungevano presso gli Uffici del MIUR in forma tutt'altro che incognita, bensì identificati per Regione di appartenenza (ivi inclusa la Sardegna, i cui

plichi sono arrivati anche successivamente) nonché con l'indicazione di "ricorrenti" laddove si trattava dei candidati ammessi alla prova a seguito di provvedimento giudiziario.

Infine, le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici ed anche con i codici fiscali, e questi ultimi erano facilmente associabili ai nomi dei concorrenti.

In via istruttoria

si chiede che l'Amministrazione depositi il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione.

Istanza di provvedimenti cautelari, anche in via provvisoria

ex art. 56 c.p.a.

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, consiste nell'impossibilità di conseguire l'ammissione al corso di formazione, in virtù della mancata ammissione al prosieguo della procedura; a tale danno può porsi rimedio disponendo, previa sospensione del provvedimento di ammissione alle prove orali, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali, ovvero, previa sospensione dello svolgimento delle prove orali, il rifacimento della fase concorsuale relativa alle prove scritte, oppure, ancora, ordinando la rivalutazione delle prove già effettuate mediante una commissione in diversa composizione.

Va aggiunto che l'accoglimento dell'istanza cautelare, in presenza delle plurime illegittimità che affliggono la fase di indizione, svolgimento e valutazione delle prove scritte, risponde, a ben vedere, all'interesse dell'Amministrazione stessa, atteso che l'eventuale accoglimento delle censure di cui al presente gravame travolgerebbe la successiva attività concorsuale, con enorme ed inutile dispendio di danaro pubblico.

Considerato, inoltre, che sono già iniziate le prove orali, che avranno svolgimento nei mesi di maggio e giugno, si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente voglia adottare le richieste misure cautelari con decreto ex art.

56 c.p.a., onde scongiurare che l'eventuale concessione delle stesse avvenga una volta esaurita la successiva fase concorsuale.

P. Q. M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.

Il contributo unificato, trattandosi di controversia in materia di accesso a pubblico impiego, è dovuto nella misura di € 325,00.

avv. Giovanbattista Iazeolla